



**COMUNE DI MIRANO**

**REGOLAMENTO**

**DELLE ENTRATE COMUNALI**

**(Adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446)**

**APPROVATO con Delibera C.C. n. 26 del 4.3.1999**

**e**

**MODIFICATO CON DELIBERA**

<b>DI</b>	<b>C.C. n. 61 del</b>	<b>21.04.1999</b>
<b>DI</b>	<b>C.C. n. 29 del</b>	<b>28.02.2000</b>
<b>DI</b>	<b>C.C. n. 7 del</b>	<b>8.01.2002</b>
<b>DI</b>	<b>C.C. n. 30 del</b>	<b>27.02.2002</b>
<b>DI</b>	<b>C.C. n. 36 del</b>	<b>07.04.2004</b>
<b>DI</b>	<b>C.C. n. 65 del</b>	<b>04.05.2005</b>
<b>DI</b>	<b>C.C. n. 58 del</b>	<b>20.06.2006</b>
<b>DI</b>	<b>C.C. n. 35 del</b>	<b>27.03.2007</b>

**esecutive**

## *INDICE*

Oggetto del regolamento	Art. 1
Finalità del regolamento	Art. 2
Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente	Art. 2 bis
Tipologie di entrate	Art. 3
Regolamento generale delle entrate e regolamenti per tipologie di entrate	Art. 4
Aliquote, tariffe e prezzi	Art. 5
Trattamenti agevolati	Art. 6
Forme di gestione	Art. 7
Soggetti responsabili delle entrate	Art. 8
Scelte delle azioni di controllo	Art. 9
Attività di verifica e controllo	Art. 10
Poteri dell'Ente	Art. 11
Attività di accertamento, liquidazione	Art. 12
Disposizioni sanzionatorie	Art. 13
Sanzioni in materia di riscossione tributi	Art. 14
Determinazione dell'entità della sanzione	Art. 15
Irrogazione della sanzione	Art. 16
Forme di riscossione	Art. 17
Formazione dei ruoli	Art. 18
Pagamenti rateali	Art. 19
Interessi	Art. 19 bis
Compensazione in materia in tributi comunali	Art. 19 ter
Tutela giudiziaria	Art. 20
Autotutela	Art. 21
Accertamento con adesione	Art. 22
Disposizioni finali	Art. 23
Disposizioni transitorie	Art. 24

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali e viene adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

2. In ossequio alla riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione, il regolamento non può dettare norme relativamente alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

3. La disciplina regolamentare indica le forme e le modalità di gestione delle entrate comunali nel rispetto dei principi contenuti nella legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni; individua altresì competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.

#### **Art. 2 - Finalità del regolamento**

1. Le disposizioni regolamentari sono finalizzate a garantire l'attuazione dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in materia di entrate comunali, anche tributarie, per il buon andamento dell'attività dell'Ente.

#### **Art. 2 bis - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente**

1. Gli atti e i comportamenti adottati in tema di entrate tributarie devono essere ispirati ai principi dettati dalla legge 27/7/2000, n. 212, concernente le disposizioni in materia dei diritti del contribuente.

## **TITOLO II**

### **ENTRATE COMUNALI**

#### **Art. 3 - Tipologie di entrate**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento costituiscono entrate comunali le seguenti categorie:

- a) tributi comunali;
- b) entrate patrimoniali (ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni);
- c) entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo;
- d) altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

#### **Art. 4 - Regolamento generale delle entrate e regolamenti per tipologie di entrate**

1. Il presente regolamento non sostituisce i regolamenti di disciplina delle singole entrate da approvarsi non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

2. Detti regolamenti non possono contenere norme incompatibili con le disposizioni di seguito dettate.

Le norme incompatibili contenute nei regolamenti già approvati si intendono abrogate.

### **TITOLO III**

#### **DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE, TARIFFE E AGEVOLAZIONI**

#### **Art. 5 - Aliquote, tariffe e prezzi**

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario il Comune determina con apposita deliberazione aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge.

2. Nell'ipotesi in cui la legge non preveda tassativamente l'adozione di apposita deliberazione per ciascun anno, le aliquote, le tariffe e i prezzi stabiliti nell'ultima deliberazione approvata si intendono prorogati.

#### **Art. 6 - Trattamenti agevolati**

1. Le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate nei regolamenti riguardanti le singole entrate.

2. Qualora successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, le leggi dello Stato stabiliscano agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente attuabile.

Per escludere l'agevolazione, riduzione o esenzione nelle ipotesi di cui al comma precedente, i regolamenti dovranno contenere una esplicita disposizione.

## **TITOLO IV**

### **GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### **Art. 7 - Forme di gestione**

1. La liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali possono essere gestite nelle forme seguenti:

- a) mediante gestione diretta;
- b) mediante gestione associata nelle forme previste dagli artt. 24, 25, 26 e 28 della L. 142/90;
- c) con affidamento a terzi anche di una singola fase (liquidazione, accertamento, riscossione).

Nell'ipotesi di cui al punto c) l'affidamento può avvenire:

- 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'art. 22, 3° comma, lett. c), della L. 142/90;
- 2) mediante convenzione alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, previste dall'art. 22, 3° comma, lett. c), della L. 142/90, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97.
- 3) mediante convenzione con soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97;
- 4) mediante convenzione ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1998, n. 43

2. La Giunta Comunale può integrare le modalità di versamento previste per ciascuna entrata tributaria, sia in autoliquidazione che a seguito di controllo, con ulteriori mezzi di pagamento offerti dal sistema bancario, postale e dall'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.Lgs. 241/1997."

#### **Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate**

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultino affidate, mediante il piano esecutivo di gestione o altro provvedimento, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

2. In assenza di un provvedimento di assegnazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa, è responsabile di una o più entrate il funzionario comunque incaricato della gestione delle medesime.

3. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di

accertamento e sanzionatoria.

4. I regolamenti di disciplina delle singole entrate possono prevedere che, nelle ipotesi di riscossione coattiva da attuarsi con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 modificato con D.P.R. 43/88, le attività necessarie alla riscossione vengano svolte dal responsabile della singola entrata.

#### **Art. 9 - Scelte delle azioni di controllo**

1. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del P.E.G. ovvero con altro provvedimento motivato nel quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

2. Nella individuazione delle operazioni di controllo l'organo competente deve privilegiare l'attività di controllo sostanziale.

3. Ai fini del potenziamento dell'azione di controllo in materia di ICI la Giunta può individuare compensi incentivanti a favore del personale addetto al controllo in misura percentuale alle somme effettivamente riscosse.

#### **Art. 10 - Attività di verifica e controllo**

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge e/o nel regolamento di ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, sempreché non sia imminente la scadenza del termine per la notifica del provvedimento.

#### **Art. 11 - Poteri dell'Ente**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente il Comune si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

#### **Art. 12 - Attività di accertamento, liquidazione**

1. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento, qualora si tratti di obbligazione tributaria, devono presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti e/o dai regolamenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma successivo.

2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti, deve essere effettuata o tramite notificazione nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. 600/73, o mediante raccomandata a/r.

### **TITOLO V**

#### **SANZIONI PER VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE**

#### **ART. 13 - Disposizioni sanzionatorie**

1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, previste dal combinato disposto dell'articolato dei decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18.12.1997, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 3, comma 133 della legge 23.12.1996, n. 662.

In particolare si applicano le disposizioni riguardanti:

- a) le caratteristiche delle sanzioni;
- b) i principi di legalità, imputabilità, colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi;
- c) le cause di non punibilità;
- d) i criteri di determinazione;
- e) le ipotesi di concorso e di violazioni continuate;
- f) la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di società;
- g) il ravvedimento;

- h) il procedimento di irrogazione;
- i) la tutela giurisdizionale;
- l) esecuzione decadenze e prescrizioni;
- m) ipoteca e sequestro conservativo;
- n) sospensione dei rimborsi e compensazione.

#### **Art. 14 - Sanzioni in materia di riscossione tributi**

1. Alle violazioni di norme che disciplinano i tributi locali si applicano le disposizioni relative ai ritardati od omessi versamenti diretti contenute nel D.Lgs. 471/97, con esclusione delle ipotesi di riscossione ordinaria tramite ruolo.

#### **Art. 15 - Determinazione dell'entità della sanzione**

- 1. *comma abrogato con deliber. di C.C. n. 36 del 7.4.2004.*
- 2. *comma abrogato con deliber. di C.C. n. 36 del 7.4.2004.*
- 3. *comma abrogato con deliber. di C.C. n. 36 del 7.4.2004.*
- 4. *comma abrogato con deliber. di C.C. n. 36 del 7.4.2004.*
- 5. *comma abrogato con deliber. di C.C. n. 65 del 4.5.2005*

6. In materia di ICI restano applicabili, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al decreto legislativo 473/97, le norme previste nell'ultima parte del primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 504/92.

- 7. *comma abrogato con deliber. di C.C. n. 36 del 7.4.2004.*

8. Sono recepite le riduzioni del 75% previste in caso di definizione agevolata del provvedimento di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla notifica.

9. Per gli anni di vigenza del presente regolamento e per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998, le sanzioni non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a favore di un comune diverso.

#### **Art. 16 - Irrogazione della sanzione**

1. L'irrogazione delle sanzioni compete al funzionario responsabile del tributo, individuato con apposita delibera di Giunta Comunale, quando richiesto dalle norme di legge, ovvero dal responsabile del servizio negli altri casi, mediante propri avvisi motivati.

2. L'avviso di contestazione dev'essere notificato nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. n. 600/73 o mediante raccomandata a/r.

3. La comunicazione dell'irrogazione contestuale all'avviso di accertamento può

avvenire nelle forme previste per la comunicazione dell'accertamento.

4. Nelle ipotesi che errori nell'applicazione del tributo da parte del contribuente siano conseguenza dell'erronea attività accertativa svolta dall'Ente, le sanzioni sul maggior tributo non devono essere irrogate.

## **TITOLO VI**

### **ATTIVITA' DI RISCOSSIONE**

#### **Art. 17 - Forme di riscossione**

1. Ferme restando le forme di gestione dell'attività di riscossione previste all'art. 7 del presente regolamento, diverse dalla gestione diretta, il Comune può procedere alla riscossione coattiva:

- a) con le modalità previste con D.P.R. n. 602/73 modificato con D.P.R. n. 43/1988;
- b) nelle forme previste dalle disposizioni contenute nel R.D. n. 639/1910;
- c) mediante ricorso al giudice ordinario, a condizione che il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica rispetto alle forme contenute nelle lettere precedenti.

#### **Art. 18 - Formazione dei ruoli**

1. I ruoli predisposti con le modalità previste nel D.P.R. n. 602/73, modificato con D.P.R. n. 43/88, debbono essere visti per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.

#### **Art. 19 - Pagamenti rateali**

1. Il Funzionario responsabile dell'entrata può concedere, su richiesta del debitore, secondo prudente apprezzamento, e fatte salve le norme specifiche in materia, ed in particolare quelle riguardanti i contributi e gli oneri dovuti per il rilascio di autorizzazioni e concessioni edilizie:

- a) una dilazione di pagamento fino ad un massimo di sei rate bimestrali di importo, per ciascuna rata, non inferiore a 50,00 Euro; per gli importi superiori a 1000,00 Euro valgono le norme di cui alla successiva lettera b);
- b) relativamente alle sole entrate di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), nel caso il debito sia superiore a Euro 1.000,00 (mille/00), una dilazione di pagamento fino ad un massimo di 10 (dieci) rate trimestrali, maggiorate degli interessi

legali semplici in ragione d'anno.

2. Il provvedimento di accoglimento o di diniego deve essere, comunque, sempre motivato.

3. Al momento della concessione della dilazione il debitore, o suo rappresentante legale, dovrà sottoscrivere, in presenza del Funzionario responsabile, un atto con il quale si assume la personale obbligazione al pagamento del debito dilazionato. In caso di inadempimento di tale obbligazione si procederà alla riscossione coattiva prevista al precedente art. 17 per la parte del debito non ancora riscossa.

4. I pagamenti rateali, di cui al presente articolo, concessi in base ad obiettive ed oggettive situazioni di disagio economico, si riferiscono alla somma dovuta dal debitore alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1.

#### **Art. 19 Bis - Interessi**

1. La misura annua degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, che per le somme a debito degli stessi, è fissata pari al tasso di interesse legale.

#### **Art. 19-ter - Compensazione in materia di tributi comunali**

1. È consentita la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme che seguono.

2. La compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, è ammessa per tutti i tributi comunali, ed è esercitabile da parte del contribuente successivamente alla notifica di un provvedimento di rimborso.

3. Il contribuente, ricevuto il provvedimento di rimborso, può chiedere la compensazione delle somme liquidate (comprehensive degli interessi) con gli importi dovuti dal contribuente stesso per il medesimo tributo o per altri tributi comunali. L'istanza deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e deve contenere, in particolare, l'indicazione delle somme compensate per anno d'imposta e per tributo.

## **TITOLO VII**

### **ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI**

#### **Art. 20 - Tutela giudiziaria**

1. Per lo svolgimento dell'attività contenziosa l'Ente, al fine di sostenere le proprie ragioni, può stipulare convenzioni con professionisti.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente, possono essere stipulate per singola entrata o per più entrate nel rispetto dei minimi tariffari di legge, quando previsti.

**Art. 21 - Autotutela**

1. Si applicano le norme contenute nel regolamento di autotutela.

**Art. 22 - Accertamento con adesione**

1. Si applicano, per le entrate tributarie, le norme contenute nel regolamento di adesione all'accertamento.

**TITOLO VIII**

**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 23 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

**Art. 24 - Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 22 gennaio 1999, n.8.

2. Per l'anno 1999 il termine per il pagamento dell'Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della Tassa O.S.A.P. è prorogato al 31 marzo.